REGIONE TOSCANA

PUBBLICATA SUL BOLL. UFF. N. 37 PER ESTRATTO

5636/D-IV

Delib. n. 5636 del 2/7/75 OGGETTO

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni
Legge regionale 3.7.1972 n. 17
Comune di CASCINA
Piano Regolatore Generale
Determinazioni finali

All.:

Componenti la Giunta:

	Presenti	Assenti
Lelio LAGORIO	X	
Walter MALVEZZI	X	
Renato POLLINI	X	
Anselmo PUCCI	X	
Marino PAPUCCI	X	
Gino FILIPPINI		X
Lino FEDERIGI	X	
Guido BIONDI	X	
Silvano FILIPPELLI	X	

Segretario Pollini Presidente Magorio

Partecipata ai Dipartimenti e Servizi:

- Finanze e Bilancio
- Affari Generali e Personale
- Programmazione
- Statistica, Elab.ne Dati e Doc.ne
- Affari Giuridici e Legali
- Agricoltura e Foreste
- Assetto del Territorio
- Attività Prod. Turismo e Commercio
- Sicurezza Sociale
- Istruzione e Cultura
- Servizio Lavori Pubblici
- Servizio Urbanistica X
- Direz. Comp.le Trasporti in Conc.ne
-
-
-

Firenze, 12 AGO. 1975

D'ORDINE DEL SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 3.7.1972 n. 17;
VISTI i DD.MM. 1 e 2 aprile 1968 n. 1404 e n. 1444;
VISTA la deliberazione n. 263 del 31.7.1973 con la quale il Comune di Cascina ha adottato il Piano Regolatore Generale;
PRESO ATTO che il P.R.G. è stato regolarmente pubblicato e che sono state presentate n. 146 osservazioni delle quali 8 fuori dei termini di legge e che al riguardo il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni mediante le deliberazioni n. 384 bis e 388 del 19.12 e 28.12.1973;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 6550 del 10.7.1974 con la quale il P.R.G. del Comune di Cascina è stato ritenuto meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 3 della legge 6.8.1967 n. 765 subordinatamente alla introduzione di modifiche e prescrizioni, conseguenti al parere espresso dalla C.R.T.A. del 19.4.1974;
VISTE le deliberazioni n. 795 del 19.12.1974 e n. 85 dell'11.3.1975 con le quali il Comune di Cascina haaccolto in massima parte le prescrizioni contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 6550 ed ha controdedotto ad altre;

REGIONE TOSCANA

VISTO il parere espresso dalla C.R.T.A. -Sezione Urbanistica e Beni Ambientali- nella seduta del 9.5.1975, secondo la quale il P.R.G. del Comune di Cascina può essere approvato accogliendo in parte le controdeduzioni comunali, ma confermando le prescrizioni regionali già espresse e non accolte e che pertanto devono essere introdotte nel dispositivo di approvazione e precisamente:

a) dovrà essere istituita una fascia di rispetto di ml. 30 per lato lungo la ferrovia, dove la stessa attraversa zone agricole o verdi fuori dei centri edificati; dovranno essere vincolate e classificate come zona verde le aree in corrispondenza delle stazioni ferroviarie e delle intersezioni del cavalcavia, limitatamente alle zone di Visignano-Navacchio, tra la via comunale di Visignano e la nuova strada provinciale e a sud-ovest del cavalcavia di Cascina, tra la provinciale esistente e la via di S. Martino, per una profondità massima di m. 200 dalla ferrovia;

b) dovrà essere eliminata all'art. 110 delle norme di attuazione la clausola che ammette la indiscriminata possibilità di incremento di ciascun edificio, qualsiasi carattere esso rivesta, pari a mc. 20;

c) dovranno essere abolite le modifiche ed integrazioni inserite dal Comune agli articoli n. 111 e n. 122 che non derivando da prescrizioni regionali o da osservazioni accolte, potranno eventualmente essere oggetto di distinte varianti;

d) le norme di cui all'art. 128 relative alle zone agricole dovranno risultare adeguate alle leggi regionali n. 16 e 17 del 24.2.1975;

RITENUTO di far proprio il parere espresso dalla C.R.T.A. nella seduta del 9.5.1975;

CONSIDERATO che con i perfezionamenti introdotti e con le prescrizioni sopra indicate il P.R.G. in questione risulta strumento idoneo a preordinare l'attività e le destinazioni d'uso del territorio comunale, ed è conforme ai disposti di legge;

CHE in merito alle osservazioni presentate, alle quali il Comune ha controdedotto con le deliberazioni n. 384 bis e 388 del 19.12 e 28.12.1973, sia da concordare con il Comune nell'accogliere totalmente o parzialmente le osservazioni n. 6 8 10 19 20 22 24 25 28 29 36 37 40 41 43 44 46 48 50 53 54 55 58 61 62 63 65 72 73 79 86 89 92 95 99 115 117 118 121 127 131 132 133 134 137 138 7ft;

CHE sempre concordando con il Comune siano da respingere le osservazioni n. 1 2 3 5 9 12 13 15 16 26 27 30 31 32 33 38 39 42 45 47 49 51 57 59 60 67 68 69 70 71 74 75 76 77 78 80 81 83 84 87 90 91 93 94 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 116 120 122 123 124 126 128 129 130 135 136 1ft 2ft 3ft 4ft 5ft 6ft;

CHE in contrasto con le decisioni del Comune di cui alle citate deliberazioni n. 384 bis e 388 che le approvava, siano da respingere le osservazioni n. 4 11 14 17 18 21 23 34 35 52 56 64 66 82 85 88 119 125 8ft;

CHE per quanto riguarda l'osservazione n. 110 che veniva respinta dalla Giunta Regionale in contrasto con l'accettazione del Comune, ed alla quale il Comune stesso ha controdedotto con la deliberazione n. 85 dell'11.3.1975, può essere accolta ritenendo ammissibili le argomentazioni del Comune;

CHE siano altresì da respingere le quattro osservazioni pervenute direttamente alla Regione Toscana da parte dei Sigg. Renzo Massai, Liliana Fredianelli, Rossana Lenzi, Saverio Pretini, in quanto relative soltanto ad interessi privati;

ESAMINATI gli atti e constatata la regolarità seguita nella adozione e pubblicazione degli stessi;

A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, il Piano Regolatore Generale del Comune di Cascina adottato con deliberazione n. 263 del 31.7.1973, nella stesura risultante dalla introduzione delle modifiche riportate nella delibera di Giunta Regionale n. 6550 del 10.7.1974, accolte parzialmente dal Comune con le deliberazioni n. 795 del 19.12.1974 e n. 85 dell'11.3.1975 e con la introduzione delle pre-

2) di decidere in merito alle osservazioni presentate in conformità di quanto specificato in narrativa;
3) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare gli atti che fanno parte integrante del presente provvedimento, e precisamente:
- Relazione
- Norme tecniche di attuazione composte di n. 24 articoli (dal n. 107 al n. 131)
- Tav. n. 1) Planimetria viabilità in scala 1:25.000
- Tav. n. 2) Planimetria azzonamento in scala 1:5.000 in 8 tavole
- Tav. n. 3) Planimetria indici in scala 1:5.000 in 4 tavole;
4) di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi della L.R. 16/5/75 n.41.

IL SEGRETARIO
F.to Pollini

IL PRESIDENTE
F.to Lagorio

S.lf

REGIONE TOSCANA
Per copia conforme ad uso Amministrativo dalla Segreteria della Giunta Regionale.
FIRENZE, 4 LUG. 1975
D'ORDINE
DEL SEGRETARIO

REGIONE TOSCANA
Esecutiva ai sensi o per gli effetti dell'art. 45 - 10.2.53 n. 62 - Decisione della Commissione di Controllo sulla Amministrazione. Reg. N. 5427 del 12/8/75
Per copia conforme ad uso amministrativo.
Dalla Segreteria della Giunta Reg.le.
FIRENZE, 8 AGO. 1975
D'ORDINE
DEL SEGRETARIO

REGIONE TOSCANA

Commissione Regionale Tecnico Amministrativa
Sezione Urbanistica e Beni Ambientali

SEDUTA del 9. 5. 1975

OGGETTO

Comune di CASCINA (Pisa) - Piano Regolatore Generale - determinazioni finali -

Relatore: Arch. Luigi Airaldi

L'Amministrazione Comunale di Cascina aveva adottato il Piano Regolatore Generale di cui all'oggetto in data 31. 7. 1973 con deliberazione n. 263.

La Giunta Regionale, facendo proprio il parere della C. R. T. A., con deliberazione n. 6550 del 10. 7. 1974, riteneva tale P. R. G. meritevole di approvazione con prescrizioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 6. 8. 1967 n. 765.

L'Amministrazione Comunale ha controdedotto alle prescrizioni regionali con le deliberazioni n. 795 del 19. 12. 1974 e n. 85 dell'11. 3. 1975.

Le controdeduzioni riguardano una per una le 17 prescrizioni elencate tra la pag. 12 e la pag. 14 del parere nel modo seguente:

1) cartografia - prescrizione accolta;
2) fascia di rispetto sull'asse ferroviario - prescrizione che può considerarsi parzialmente accolta, essendo stata istituita in normativa, in luogo della fascia di rispetto, una distanza minima da osservare per l'edificazione; tale controdeduzione comunale appare accoglibile dove la ferrovia attraversa zone edificate o edificabili, ovvero zone B e C di Piano Regolatore Generale o spazi pubblici di zona, scolastici, o di interesse generale come definiti dal D. M. 2. 4. 1968, mentre non appare accoglibile dove attraversa altre zone, agricole o verdi e simili; è da rilevare infatti che mal si giustificherebbe la diversa considerazione nella quale viene tenuta la ferrovia rispetto alle strade, che invece nello stesso P. R. G. godono di vere e proprie zone di rispetto; la prescrizione regionale viene quindi confermata parzialmente, nel senso sopra detto;

2 bis) non è stata invece accolta totalmente la prescrizione di vincolare aree in corrispondenza delle stazioni ferroviarie e delle intersezioni dei cavalcavia con la ferrovia, con il pretesto che, con l'accoglimento di una osservazione che rende edificabili vaste aree in prossimità di Cascina, osservazione accolta pure in sede regionale, si sono rese edificabili aree che meglio avrebbero potuto prestarsi, ove non si fosse accolta tale osservazione, a venire vincolate; in realtà la richiesta del vincolo in corrispondenza delle stazioni e dei cavalcavia ha il preciso significato di rendere disponibili spazi laddove si ha (o si potrà avere, in futuro) l'esigenza dell'"interscambio" tra un mezzo di trasporto ed un altro e si richiedono quindi corrispondenti attrezzature di parcheggio, mentre lo stesso non si richiede sistematicamente lungo la linea, laddove non si hanno fermate del mezzo ferroviario e neppure intersezioni con esso; tale controdeduzione è dunque da respingere e sono da riconfermare le prescrizioni regionali, che tuttavia possono limitarsi alle zone di Visignano-Navacchio, tra la via comunale di Visignano e la progettata nuova strada provinciale e a sud-ovest del cavalcavia di Cascina, tra la provinciale esistente e la via di S. Martino, per una profondità minima di m. 200 dalla ferrovia, risultando sufficientemente tutelate, a questo fine, le altre zone alle intersezioni;

3, 4) viabilità e comunicazioni - prescrizioni accolte; si ritiene ammissibile, a questo proposito, la trasformazione in zone agricole di alcune delle aree già impegnate da strade o fascie di rispetto, ove non si sarebbe giustificato l'ampliamento di zone di rispetto preesistenti;

5, 6, 7 e 8) nuclei storici - prescrizioni sostanzialmente accolte; talune modificazioni modeste rispetto alla normativa suggerita dalla Regione per le zone A2 e A3 appaiono ammissibili, specialmente per quanto attiene alla possibilità di riedificazione degli edifici più recenti ed all'ampliamento del 15% una tantum, mentre non appare ammissibile l'indiscriminata possibilità di incremento di ciascun edificio, qualsiasi carattere esso rivesta, pari a mc. 20; quest'ultima controdeduzione è dunque da respingere;

9) zone B - prescrizione accolta; vengono tuttavia inserite dal Comune nuove modifiche e integrazioni all'art. 111, che, non essendo state oggetto di prescrizioni o di osservazioni accolte, risultano formalmente non ammissibili in questa sede, dovendosi a tale fine procedere eventualmente con distinte varianti; lo stesso dicasi per quanto attiene alle modificazioni apportate all'art. 122;

10) zone C - prescrizioni accolte;

11) zone agricole - si precisa che vale ora, e ad essa dovranno risultare adeguate le norme tecniche, la legge regionale n. 16 e 17 del 24. 2. 1975;

12) art. 129 - prescrizioni accolte;

13, 14, 15, 16 e 17) osservazioni - prescrizioni in gran parte accolte, si ritengono altresì ammissibili le controdeduzioni comunali nel merito dell'osservazione n. 110, che deve dunque considerarsi accolta, difformemente dal parere precedentemente espresso dalla C. R. T. A.

Il Comune ha creduto inoltre di adeguare il P. R. G. al piano P. E. E. P. che era stato inserito in modo erroneo nelle tavole di P. R. G.; trattandosi di strumento urbanistico già approvato, e quindi precedente al P. R. G., si ritiene ammissibile, anche formalmente, tale adeguamento; in particolare esso attiene ad un errore di delimitazione del comprensorio n. 1 di Cascina Nord ed ai tracciati delle strade di penetrazione ad est del comprensorio n. 7 di Navacchio.

Tutto ciò premesso e considerato:

LA SEZIONE

Esprime il parere che il Piano Regolatore Generale in esame sia meritevole di approvazione definitiva con l'introduzione delle modificazioni di cui alle prescrizioni regionali non accolte che in questa sede si sono invece confermate.

IL SEGRETARIO
F.to Arch. A. De Zordo

IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(f.to G. FILIPPELLI)

LA. If